

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati)	3
Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	3
<i>ALLEGATO (Ipotesi di parere della Giunta ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo)</i>	6

Giovedì 24 marzo 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-*bis* e 12, comma 2-*bis*: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, richiama l'esigenza di concludere il dibattito di ieri, interrottosi in ragione dell'inizio di votazioni in Assemblea e nel quale sono state affrontate le questioni di metodo e di merito relativamente alle proposte del relatore Pisicchio sul codice di condotta dei deputati e sulla disciplina dell'attività di *lobbying* all'interno della Camera. A quest'ultimo proposito ribadisce che l'obiettivo della disciplina non è la regolazione in via generale dell'attività di *lobbying*, ma solo con riferimento alle sedi della Camera.

Ricorda che il deputato Toninelli ha chiesto di fissare un termine per la presentazione di proposte emendative ai testi e che è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento sul tema della disciplina delle attività di *lobbying* all'interno della Camera.

Al fine di soddisfare entrambe le richieste, ritiene si possa fissare a venerdì 8 aprile prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti sui due testi predisposti dal relatore, come riformulati nella seduta di ieri, testi che sono già stati oggetto di riscontro in questa sede e dunque base per gli emendamenti. La Giunta sarà poi riconvocata a stretto giro per procedere all'esame degli eventuali emendamenti ed al voto dei testi, su cui auspica vi sia condivisione.

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che nella riunione del 10 marzo, il relatore Ermini aveva riferito sulla possibilità, già avanzata nella Conferenza dei Capigruppo

del 1° ottobre 2015, di individuare limiti massimi di estensione degli atti di sindacato ispettivo, ricostruendo le norme vigenti e prefigurando alcune soluzioni. Si tratta di un tema emerso in modo particolarmente evidente in questa legislatura, data la notevole estensione media degli atti presentati.

Il relatore aveva peraltro anche proposto di valutare nuovamente la possibilità – già dalla Presidenza sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo, ma su cui si era registrato un prevalente orientamento negativo – di anticipare il termine previsto per la presentazione delle interpellanze urgenti (individuato dal Regolamento nella conclusione della seduta del martedì e nella prassi fissato alle 20 del martedì quando la seduta si sia conclusa prima).

Chiede dunque al relatore se intenda formalizzare una proposta di parere.

David ERMINI, *relatore*, dà quindi lettura di una proposta di parere (*vedi allegato*) in cui sono formalizzate le conclusioni della relazione che ha depositato lo scorso 10 marzo all'esito dell'istruttoria compiuta. Il parere predisposto, che specifica ulteriormente le modalità applicative delle norme del Regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo di cui alla lettera circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, ha ad oggetto le questioni specificamente oggetto di questo approfondimento istruttorio e lascia quindi fermi tutti gli altri aspetti della disciplina degli atti di sindacato ispettivo ed in particolare gli altri criteri di ammissibilità (e connesse prassi applicative). Per altro verso rinnova anche la considerazione circa l'opportunità di valutare l'anticipazione del termine di presentazione delle interpellanze urgenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal relatore, che le pare ben strutturata ed equilibrata, anche con riferimento al tema delle modalità di presentazione degli atti.

Federica DIENI ritiene che il limite di parole individuato dal relatore per le in-

terrogazioni a risposta scritta sia eccessivamente ristretto, non consentendo l'esposizione completa dei fatti, spesso molto complessi, che sono a loro fondamento e che devono essere illustrati compiutamente anche per consentire al Governo di fornire le risposte richieste, risposte che, peraltro, sovente non pervengono nei tempi regolamentari previsti. Chiede pertanto al relatore se non sia possibile prevedere una soglia più elevata, fissata, ad esempio, in ottocento parole.

David ERMINI, *relatore*, fa presente che il tetto individuato non è assolutamente rigido, essendo prevista una possibilità di superamento nel limite di un quarto, e che, tra gli atti di sindacato ispettivo, le interrogazioni in particolare dovrebbero essere formulate in modo più secco e conciso.

Giancarlo GIORGETTI, condividendo l'ispirazione di fondo della proposta di parere, del resto ampiamente sperimentata nel Parlamento europeo, rappresenta l'esigenza che un limite di parole maggiore sia previsto per le interpellanze urgenti, trattandosi degli atti di sindacato ispettivo più rilevanti in quanto strumenti di Gruppo a svolgimento assicurato: tale limite potrebbe essere fissato in milleducento parole anziché ottocento, come proposto dal relatore.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, rammenta che il tema dell'individuazione dei limiti di lunghezza di un atto di sindacato ispettivo è sorto proprio in relazione alla presentazione delle interpellanze urgenti, la quale ha messo in luce, anche in ragione dello specifico termine regolamentare previsto, il problema dell'eccessiva lunghezza dei testi degli atti.

Pino PISICCHIO esprime apprezzamento per il principio di sinteticità degli atti posto a base della proposta di parere, che trova peraltro consolidate applicazioni non solo in altri Parlamenti, a cominciare da quello europeo, ma anche nel nostro ordinamento parlamentare con riferi-

mento alle interrogazioni a risposta immediata, che costituiscono un modello di buona pratica. Osserva che l'esigenza di compiuta rappresentazione dei fatti manifestata dalla collega Dieni è comunque soddisfatta dalla possibilità di produzione allegata alla presentazione dell'atto, da parte degli interroganti, dei documenti posti a supporto dei fatti esposti nell'atto stesso.

Cinzia Maria FONTANA, nel condividere i contenuti della proposta del relatore, sottopone nuovamente all'attenzione della Giunta la questione, peraltro già affrontata dallo stesso nella sua relazione introduttiva, dell'anticipo del termine di presentazione delle interpellanze urgenti. È consapevole del fatto che nella riunione della Conferenza dei Capigruppo del 1° ottobre 2015 la grande maggioranza dei Presidenti dei gruppi si sono espressi in senso contrario rispetto a questa ipotesi. Ritiene tuttavia che il tema meriti di essere ulteriormente valutato anche tenuto conto che tale termine, individuato dall'articolo 138-*bis*, comma 2, del Regolamento, nella seduta del martedì precedente, e, nella prassi, fissato entro le 20 di tale giornata qualora la seduta si sia conclusa prima, potrebbe in ipotesi addirittura scadere, in astratto, alle 24 nel caso di prosecuzione notturna dei lavori dell'Assemblea.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel precisare che nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo richiamata dalla collega Fontana non tutti i Capigruppo si sono espressi in senso contrario rispetto alla sua proposta di anticipare il termine per la presentazione delle interpellanze urgenti, invita i colleghi – ed il relatore – a considerare una soluzione che tenga conto delle varie posizioni emerse nel dibattito. Si potrebbe, in particolare, immaginare per le interpellanze urgenti il limite di lunghezza complessivo di mille parole (piuttosto che di ottocento, come proposto dal relatore), contestualmente anticipando alle ore 18 il termine per la loro presentazione.

Auspiciando la massima condivisione della proposta di parere presentata dal collega Ermini e al fine di consentire a tutti i colleghi di valutarne con attenzione i contenuti, così come le ulteriori questioni emerse nel dibattito, riaggiorna i lavori della Giunta ad una prossima seduta, che si augura vivamente possa essere conclusiva per tutte le questioni trattate dalla Giunta in questi giorni e che si riserva di convocare subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ai testi proposti dal collega Pisicchio sul codice di condotta dei parlamentari e sulla regolamentazione dell'attività di *lobbying*.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO

Ipotesi di parere della Giunta ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo.

La Giunta per il Regolamento,

visti gli articoli 128, 129, 133, 134, 135-*bis*, 135-*ter*, 136, 137, 138-*bis*, 139, 139-*bis*;

vista la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 21 febbraio 1996 sulle modalità applicative delle norme del Regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo e le altre circolari ivi richiamate;

considerato, in particolare, il punto 2.1 della suddetta circolare, laddove prevede che «Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986)»;

ritenuto che un atto di sindacato ispettivo deve essere redatto in modo tale che il quesito risulti immediatamente e direttamente individuabile, dovendosi considerare le premesse e le motivazioni accessorie ed eventuali e che queste, conseguentemente, devono essere di dimensioni contenute e conformi alle caratteristiche indicate nelle circolari sopra richiamate;

considerato che l'eccessiva lunghezza di un atto è di per sé sintomatica di una mancata osservanza dei suddetti parametri;

verificato che nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole e che riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi,

esprime il seguente parere:

1) Fermi restando gli altri criteri di ammissibilità previsti dalle norme vigenti e le relative prassi applicative, incluse quelle relative alla pubblicazione, gli atti di sindacato ispettivo devono essere formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo: la parte premissiva o motivazione è solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a elementi informativi che risultino ultronei o non essenziali alla costruzione della domanda.

2) Si considera indice sintomatico dell'osservanza dei suddetti parametri il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto, al momento della presentazione, entro i seguenti limiti: per le interpellanze ottocento parole, per le interrogazioni a risposta immediata quattrocento parole e per gli altri tipi di interrogazioni seicento parole.

3) Ove l'atto superi il limite fissato in misura pari o inferiore ad un quarto la pubblicazione dell'atto è sospesa fino all'accertamento della sua ammissibilità.

4) Ove gli atti superino il limite indicato al punto 3), la Presidenza dichiara comunque l'inammissibilità dell'atto.

5) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di parole consentite, gli atti devono essere presentati in formato digitale secondo le regole previste dalla Camera per la presentazione certificata degli atti parlamentari in formato elettronico; ove siano presentati in formato cartaceo, la pubblicazione è sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia immediatamente verificabile *ictu oculi* il rispetto dei limiti di cui al punto 2) e fatta

salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità.

6) Si ribadisce che le interrogazioni a risposta immediata devono consistere di una sola domanda, formulata in conformità ai parametri stabiliti all'articolo 135-bis, comma 3, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.

7) Le percentuali di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, sono pubblicate sul sito internet della Camera con cadenza bimestrale.